

R.G. C.S.A.: 03/2017

Sent. N. : 03/2017

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino	Presidente
Avv. Prof. Luca Fiorimonte	Vice Presidente
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento promosso dal sig. Marino Angolani e dalla Bocciofila Cappelletti, nonché dal sig. Giuseppe Turri e dalla Bocciofila Sestese avverso la decisione del Giudice territoriale della FIB Lombardia del 12\5\2017

Premesso che

- 1) in data 17\5\2017 e 19\5\2017 sono stati presentati dai soggetti di sopra due ricorsi avverso la decisione del Giudice territoriale della FIB Lombardia del 12\5\2017;
- 2) che entrambi i soggetti de quibus hanno corrisposto un versamento per contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nella misura di Euro 100,00 ciascuno in luogo dei 300,00 previsti.

Visti

gli atti e i documenti depositati dalle parti, ha emanato la seguente decisione.

Diritto

Deve innanzitutto disporsi l'esame congiunto dei documenti di entrambi i ricorsi.

E' doveroso ricordare come il contributo fissato dalla FIB per gli appelli dinanzi questa Corte è stabilito in Euro 300,00.

Purtroppo, pur sollecitati, gli appellanti hanno depositato solo un terzo del contributo.

Orbene, l'articolo 7 n. 1 del regolamento di giustizia e disciplina, prevede che ogni ricorrente debba (quindi obbligatoriamente avendo il legislatore usato le parole "*il contributo dovuto*") versare un contributo per accedere ai servizi di giustizia. Ancora il punto 2 del predetto articolo prevede che il versamento precede l'atto introduttivo.

Quindi, è palese ed evidente come la norma preveda ben 3 chiusure preventive all'analisi del ricorso, ovvero: Il versamento del contributo, la propedeuticità di tale obbligo senza il quale non si può accedere ai servizi di giustizia ed il versamento del contributo prima dell'invio del ricorso introduttivo.

Quindi, non avendo i ricorrenti versato il contributo nella misura stabilita dalle norme, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili, con conseguente restituzione della somma di euro 100,00 ciascuno versata dai ricor-

renti stessi. Ovviamente, nessuna analisi del merito è possibile effettuare, in quanto il mancato versamento del contributo da luogo alla conseguente irricevibilità dei reclami stessi.

Per puro tuziorismo, aggiungiamo che il reclamo del sig. Turri sarebbe persino fuori termine (5 giorni, ex art. 23 del Codice di Giustizia), essendo stato inviato il 19\5\2017 rispetto alla data del 12\5\2017 della pubblicazione decisione del Giudice di primo grado.

Pertanto, in conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati irricevibili.

P.Q.M.

La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibili entrambi i reclami proposti dal sig. Marino Angolani e dalla Bocciofila Cappelletti nonché dal sig. Giuseppe Turri e dalla Bocciofila Sestese avverso la decisione del Giudice territoriale della FIB Lombardia del 12\5\2017. Ordina la restituzione ai ricorrenti delle somme da questi versate nella misura di euro 100,00 ciascuno.


Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.


Roma, 5\6\2017.

La Corte Federale di Appello
Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



4

Avv. Prof. Luca Fiormonte
Vice Presidente estensore

Avv. Giuseppe Emmolo

componente